



# COMUNE DI MALCESINE

Prot. n.

3938

Malcesine, li 09/03/2021

## ORDINANZA N. 27 DEL 09/03/2021

### INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA"

#### IL SINDACO

**Considerato** che nel territorio comunale sono stati rilevati alcuni casi di "Processionaria";

**Rilevato** che con l'avvento della stagione primaverile si presentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie:

- la "Processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*);
- la "Processionaria della quercia" (*Thaumetopoea processionea*);
- l'Euprottide (*Euproctis chryorrhoea* – Linnaeus);

**Dato atto** che ai sensi dell'Art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

**Rilevato** che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente orticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

**Ritenuto** pertanto necessario intervenire sia a titolo preventivo che a titolo difensivo nei confronti dell'insetto di che trattasi;

**Considerato** che gli interventi ed i trattamenti contro la "Processionaria del Pino" possono essere effettuati anche su aree private, a cura e spese dei proprietari;

**Visto** il D.M. 30/10/2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa* (Den. Et Schif)";

**Visto** il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

**Vista** l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art 117 del D.Lgs 31/03/1998, n. 112;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981;

**Ritenuto** pertanto indispensabile provvedere in merito;

#### ORDINA

1. a tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di effettuare nel periodo primaverile e comunque entro il mese di aprile di ogni anno, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi di Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*), Processionaria della Quercia (*Thaumetopoea processionea*) e di Euprottide (*Euproctis chryorrhoea* – Linnaeus);
2. dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti:
  - tutte le specie di pino e di quercia ed in particolare pino silvestre (*Pinus sylvestris*), pino nero (*Pinus nigra*), pino strobo (*Pinus strobus*) per la Processionaria;
  - tutte le specie arboree ed in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castagno, robinia e piante da frutto per l'Euprottide;
3. nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria e/o dell'Euprottide, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate;
4. è fatto divieto assoluto di depositare rami con nidi di processionarie sulla pubblica via e di conferire gli stessi allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana, nonché di trasportarli presso l'Ecocentro comunale;
5. le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;



# COMUNE DI MALCESINE

6. di revocare l'ORDINANZA nr. 07 del 12/03/2015 avente per oggetto: INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA"

## DEMANDA

alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia che ne abbiano titolo di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa.

## AVVERTE

che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, per le violazioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento);

## DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- che copia del presente provvedimento sia reso noto:
  - a. alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni;
  - b. sia pubblicata sul sito Internet del Comune [www.comunemalcesine.it](http://www.comunemalcesine.it);

e sia inviata:

- al Corpo di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
- alla Stazione dei Carabinieri di Malcesine – Corpo Forestale Carabinieri;

## INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR del Veneto entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale.



IL SINDACO  
ing. GIUSEPPE LOMBARDI